

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone di:

Paola Ghinoy - Presidente

Eleonora De Carlo - Giudice

Franco Caroleo - Giudice rel.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., la presente

ORDINANZA

sul reclamo proposto da:

I.D., con gli avv.ti (...), (...) e (...).

NEI CONFRONTI DI

U. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. (...).

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato la parte reclamante ha interposto gravame avverso l'ordinanza resa il 12.2.2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 13376/2025, chiedendo al Tribunale:

"Per i motivi esposti in narrativa, riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. A.L., in data 12 febbraio 2026 n. 5422/2026 (RG. N. 13376/2025) all'esito del procedimento cautelare introdotto da U. S.p.A. con ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettando tutte le domande avanzate da U. S.p.A. nei confronti del Dott. I. in quanto infondate in fatto ed in diritto anche sotto il profilo dell'inesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, revocare l'inibitoria con la stessa ordinata al Dott. I.".

Costituita nella presente fase, la società reclamata ha dedotto l'infondatezza delle pretese avverse e chiesto il rigetto del reclamo.

1. Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio ritiene che il reclamo vada accolto.
2. Ed invero, contrariamente a quanto deciso nella prima fase cautelare, deve darsi atto dell'insussistenza del fumus boni iuris alla luce della nullità del patto di non concorrenza oggetto di causa.
 - 2.1. La parte reclamante ha infatti eccepito, tra le altre cose, l'invalidità del patto di non concorrenza per indeterminatezza e indeterminabilità del limite territoriale.

2.2. Al riguardo, il patto di non concorrenza stipulato tra le parti era territorialmente limitato all'area geografia della Svizzera, del Lussemburgo e, in Italia delle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ovvero, fermo comunque il territorio estero, a quella della diversa regione italiana ove risulti ubicata la sede di lavoro al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro ed anche alla diversa regione italiana ove era ubicata in precedenza la detta sede, "qualora la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di due anni" (punto 3, I paragrafo).

Inoltre, al II paragrafo del punto 3 (concernente la limitazione territoriale) si prevedeva:

Considerato inoltre che gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo, e-mail, videoconferenze, ecc.) consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l'attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito non solo con riferimento al luogo in cui venga fisicamente svolta l'attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti.

2.3. In relazione a una siffatta clausola, si è già pronunciato questo Tribunale con l'ordinanza di reclamo del 24.11.2023, in cui si è affermato:

"... ritiene il Collegio che il patto è affetto da nullità per violazione delle regole fissate dall'art. 2125 c.c. Innanzi tutto, si deve registrare una patente violazione del limite geografico.

Così come formulato il patto non ha limiti geografici in quanto è vincolante non solo con riferimento al luogo in cui sarebbe stata effettuata l'attività lavorativa da parte della lavoratrice ma anche il luogo in cui essa, in tutto o in parte, verrà utilizzata.

Nei fatti non avrebbe alcuna possibilità di espletare l'attività private banker in qualsiasi parte del globo qualora gli effetti della sua attività dovessero manifestarsi nel territorio di una delle regioni più su indicate o in Svizzera.

La limitazione del ricorrente è rappresentata innanzi tutto da un limite territoriale del tutto indeterminato cui si affianca una limitazione di oggetto che corrisponde esattamente all'attività prima espletata con conseguente quasi assoluta impossibilità per la (...) di espletare un'attività lavorativa che le consenta di conservare la propria professionalità".

2.4. Orbene, pur dovendosi dare atto della sussistenza di un orientamento non univoco della giurisprudenza in tema di validità delle clausole di remotizzazione apposte nei patti di non concorrenza, le statuizioni che precedono tornano utili nel caso di specie, a fronte di una clausola che presenta profili di evidente genericità.

2.5. Come è noto, i limiti geografici del patto devono risultare chiari e precisi sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico, ossia in base ad una valutazione ex ante.

Ciò perché, ai fini del rispetto dell'art. 2125 c.c., sia consentita una corretta formazione del consenso delle parti in sede di stipula.

Ed invero, la ratio della disposizione, chiaramente ispirata all'intento di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, riposa sull'esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative (cfr. ex multis Cass. n. 13050/2025).

2.6. Ebbene, nel caso di specie, il patto implica una limitazione territoriale piuttosto incerta, imponendo di avere riguardo non solo al luogo di esecuzione della prestazione, ma anche al luogo di utilizzazione e comunque di produzione "in tutto o in parte" degli effetti della prestazione.

2.7. In tal senso, già il riferimento al luogo in cui la prestazione "può essere utilizzata" non appare di agevole comprensione, tenuto conto che del concetto di "utilizzazione" della prestazione non si fornisce alcuna spiegazione nell'ambito del patto.

2.8. Ma, soprattutto, i riferimenti agli "effetti" della prestazione e alla loro produzione "in tutto o in parte" risultano alquanto generici in relazione alla loro portata geografica, impedendo un reale margine di prevedibilità in capo al private banker.

2.9. Nel caso di specie, dunque, il limite di luogo fissato nel patto si appalesa indeterminabile e rende il patto nullo.

Ed invero, nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di "limiti di luogo", ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente: "Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte" la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola" (cfr. Cass. n. 10679/2024).

Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del limite di luogo.

In mancanza di tali requisiti la clausola deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola.

E la nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un limite territoriale, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto.

3. Il principio della ragione più liquida esonera il Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di reclamo e il riscontro negativo del fumus boni iuris assorbe ogni valutazione in punto di periculum in mora.

4. Pertanto, in forza delle patrocinate ragioni motivate, il reclamo va accolto e, in riforma dell'ordinanza reclamata, vanno respinte le domande cautelari avanzate da U. s.p.a.

5. La complessità delle questioni trattate e il perdurante contrasto giurisprudenziale su di esse suggeriscono la compensazione tra le parti delle spese di lite sia della prima fase cautelare sia della presente fase di reclamo.

P.Q.M.

- in riforma dell'ordinanza reclamata, rigetta le domande cautelari avanzate da U. s.p.a.;

- compensa tra le parti le spese di lite sia della prima fase cautelare sia della presente fase di reclamo.

Così deciso in Milano, il 2 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2026.